

www.imprebanca.it - info@imprebanca.it P.IVA e C.F. 09994611003 - Codice ABI n° 0.3403.3 Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n° 5719 - Iscritta al Registro delle imprese al n° 09994611003 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

## Informazioni di base sulla protezione dei depositi

	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)
I suoi depositi presso imprebanca S.p.A. sono protetti da	Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione	100.000 euro per depositante e per banca.  In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1)
Se possiede più depositi presso la stessa banca	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.  Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.  Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (2).
Valuta del rimborso	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni	www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante	

<sup>(1)</sup> Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

<sup>(2)</sup> La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).